



Prot. N. 178/2021/SG

Roma, 27 luglio 2021

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Oggetto: Decreto 105/2021, cd. Decreto Covid

Care colleghe e cari colleghi,

vi inviamo, in allegato, il testo del decreto legge n. 105/2021, cd. Decreto Covid, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza.

Per quanto riguarda le norme di interesse per i settori che rappresentiamo segnaliamo anzitutto l'art. 9 comma 1 che proroga al 31 ottobre 2021 la tutela per i lavoratori fragili stabilita dall'art. 26 comma 2 bis del D.l. 18/2020, cd. Cura Italia. La norma prevede che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o svolgano specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Vi ricordiamo che lo status di lavoratore fragile è riconosciuto esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992).

Poiché non sono state apportate modifiche al comma 2 dell'art. 26, del D.L. 18/2020, si deve considerata cessata al 30 giugno u.s. la possibilità di equiparare al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria attività in smart working.

L'art. 6 proroga al 31 dicembre 2021 la vigenza di alcune norme, tra cui elenchiamo di seguito le disposizioni di interesse per i settori che rappresentiamo:

Art. 4, commi 1 e 3, del D.l. 34/2020 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19): si prevede la possibilità per le regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e per le province autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture inserite nei piani per l'incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio (art. 3, comma 1, lettera b), D.l. 18/2020) la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Si prevede altresì il riconoscimento dell'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute la specifica funzione assistenziale viene determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, con il medesimo decreto l'incremento tariffario



- viene determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti citati.
- Art. 83 del D.l. 34/2020 (Sorveglianza sanitaria): fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ferma restando la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria stabilita dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, resta l'obbligo per i datori di lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità) al fine di garantire lo svolgimento delle attività produttive e commerciali in sicurezza in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2. I datori di lavoro non tenuti per legge alla nomina del medico competente alla sorveglianza sanitaria devono garantire comunque ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente scegliere tra la nomina di un medico competente o la possibilità di farne richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. La determinazione della tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni viene demandata ad un decreto interministeriale (Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze). Si stabilisce inoltre che l'inidoneità accertata ai sensi del citato articolo 83 non può costituire in ogni caso causa legittima di recesso del datore dal contratto di lavoro. Per le finalità sopra descritte, l'INAIL, previa convenzione con l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), può assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato (durata massima di 15 mesi), figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni.
- Art. 10, commi 2 e 3, del D.l. 44/2021 (Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici): si proroga la possibilità di espletare, anche in modo non contestuale tra i partecipanti, le prove concorsuali che si svolgono in sedi decentrate e in modalità telematica (art. 247, comma 2, del D.I. 34/2020). Si prorogano, altresì, le misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento dei concorsi pubblici sospesi. In particolare, il comma 3 dell'articolo 10 del D.l. 44/2021 prevede, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 ovvero data di entrata in vigore del decreto-legge 44/2021, che le amministrazioni pubbliche ricorrano all'utilizzo degli strumenti informatici e digitali, nonché allo svolgimento delle prove in sedi decentrate e in modo non contestuale. Lo stesso comma dispone che le pubbliche amministrazioni, per i concorsi già banditi per i quali non sia stata svolta alcuna attività, possano prevedere una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorre alla formazione del punteggio finale. Da ultimo, in base al comma 3, le amministrazioni, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati durante lo stato di emergenza, possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di un'eventuale prova orale.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale

Maurizio Petriccioli